

**RITA DE ALOE**

CN = RITA DE ALOE  
C = IT

*Studio Legale*  
*Avv. Rita de Aloe*

*Patrocinante in Cassazione*

*Cosenza – Via R. Guttuso n° 8, Tel. e fax 0984/35805- cell. 338/7409616*

*pec: [rita.dealoe@avvocaticosenza.it](mailto:rita.dealoe@avvocaticosenza.it)*

*Avv. Ida Mannarino*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- ROMA -**

**Ricorso**

Nell'interesse del Sig. **Costanzo Matteo** (C.F. CSTMTT93S28D086K) nato a Cosenza il 28.11.1993 e residente in Rogliano (CS), Corso Umberto Vico IX, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Rita de Aloe, (C.F. DLERTI55M50D086F) con studio in Cosenza alla Via Renato Guttuso 8 domicilio digitale presso la seguente pec: [rita.dealoe@avvocaticosenza.it](mailto:rita.dealoe@avvocaticosenza.it)

**Contro**

Il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t. (C.F. 80234710582) con sede in Roma, Palazzo Baracchini, Via XX Settembre n. 8, *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n.12, domicilio digitale pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**E, nei confronti**

del **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. 80236190585) con sede in Roma, Viale Romania n. 45, *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilio digitale pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**nonché**

**Cascone Anna**, nata a Vico Equense (NA) il 7.03.1999 (C.F. CSCNNA99C47L845I) e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Annunziatella n. 83, inserita nella graduatoria finale al n. 1540, destinata alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias con incorporamento a partire dall'8 aprile 2021.

Per l'annullamento,

**previa sospensione e adozione di tutele cautelari ritenute opportune**

- Del Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27 marzo 2021, prot. n. 164/11-2 CC di prot. 2019 con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito (**doc. 3**) relative al bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nel G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 (**doc. 4**).
- Del Verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 16 febbraio 2021, prot. n. 371546/2-11, notificato al ricorrente in pari data, con il quale *“valutate le risultanze degli accertamenti psicofisici a cui è stato sottoposto il concorrente ... considerato che presenta valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015, n. 287; giudica lo stesso inidoneo”* (**doc. 5**).
- Di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti lesivi degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuti.

**Benefici**

Per chiedere la revisione, previa verifica, dei risultati della visita, in ordine alla misurazione della composizione corporea e, precisamente, alla percentuale di massa grassa, con conseguente rettifica del giudizio di idoneità e affermazione della idoneità del ricorrente al reclutamento quale allievo Carabiniere in ferma quadriennale nel sopra indicato concorso.

**Con riserva di agire**

In altro e separato giudizio e/o mediante atto di motivi aggiunti al fine di ottenere la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni patrimoniali e non subiti e subendi dal ricorrente a causa ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

**Fatto**

Il Sig. Costanzo Matteo è stato ammesso nell'Esercito Italiano per un periodo complessivo di 1064 giorni incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il 18.05.2017, successivamente ammesso alla rafferma annuale dal

18.05.2018 e terminando il servizio quale VFP1 il 18.05.2020 (**doc. 6**). Il medesimo ha riportato il giudizio di “eccellente”, oltre ad essergli stato tributato un “Elogio” in data 9 dicembre 2019, nel quale si legge, fra l’altro, di essere il ricorrente *in possesso di una robusta preparazione militare, di aver garantito il conseguimento di risultati di primissimo livello di essersi dimostrato un validissimo collaboratore per i propri Superiori e un esempio da seguire per i colleghi parigrado. Chiarissimo esempio di militare altamente professionale ...* (**doc. 7**).

Il ricorrente, motivato a proseguire la carriera militare ed avendone i requisiti, ha presentato, il 15 marzo 2020, domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, bando pubblicato nel G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, concorrendo quale VFP1, essendo riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno e ai volontari in ferma prefissata quadriennale, in servizio, n. 2.449 posti, ai sensi dell’art 703 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (**doc. 8**).

La procedura di selezione, in base al disposto di cui all’art. 6 del Bando di Concorso, prevedeva l’espletamento delle seguenti fasi:

- a) prova scritta di selezione;
- b) prove di efficienza fisica;
- c) accertamenti per il riconoscimento dell’idoneità psicofisica;
- d) accertamenti attitudinali;
- e) valutazione dei titoli.

Il ricorrente, ammesso a partecipare al predetto concorso, superava sia la prova scritta di selezione (con il punteggio di 53,00) (**doc. 9**) sia le prove di efficienza fisica, risultando idoneo (con punteggio 1,5) (**doc. 10**) ed accedeva, quindi, alla fase successiva consistente negli accertamenti per il riconoscimento della idoneità psicofisica, risultando non idoneo, [REDACTED]

**Tanto determinava la sua esclusione dal concorso.**

Il Sig. Costanzo, nell'immediatezza dell'accertamento di idoneità, al fine di verificare la correttezza delle misurazioni e delle risultanze degli accertamenti, si sottoponeva, il 4 marzo 2021,

ad una nuova valutazione sanitaria,

Alla luce di quanto precede risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Commissione per gli accertamenti psico-fisici al momento della valutazione del ricorrente,

e che è il dato contestato in tale sede, il che rende il provvedimento impugnato carente e basato su un falso presupposto, stante l'erroneità della misurazione e, quindi, della valutazione operata dalla Commissione.

Giova sottolineare che, avendo il ricorrente superato le precedenti prove concorsuali ed essendo in possesso di titoli utili ai sensi del bando (diploma di Istituto Tecnico Superiore – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, servizio militare, giudizio di “eccellente” per il servizio prestato quale VFP1, ecc.), il medesimo avrebbe acquisito, proseguendo, come avrebbe dovuto, l'iter concorsuale, un punteggio complessivo tale da consentirgli un utile accesso nella graduatoria dei vincitori.

Ciò posto, l'inidoneità dichiarata dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, che ha comportato l'esclusione dal concorso, così come tutti i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi

### **Motivi**

#### **VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE ART. 3 DPR 17 DICEMBRE 2015, N. 207- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITA' MANIFESTA.**

La norma di cui al testo della presente censura, approvata con DPR 207 del 2015, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della 12 legge gennaio 2015, n. 2, così dispone:

#### **Art. 3**

*1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.*

*2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.*

La Commissione esaminatrice deve, quindi, valutare i parametri fisici dei candidati maschi, applicando la tabella di valutazione Allegato "A" al predetto art. 3 del Regolamento che disciplina l'ammissione al concorso di che trattasi.

I parametri fisici oggetto di valutazione previsti dalla tabella sono:

- a) **la forza muscolare handgrip in Kg = 40.** L'handgrip strenght test permette di misurare la forza isometrica massima esercitata dai muscoli dell'avanbraccio;
- b) **la composizione corporea con una percentuale di massa grassa compresa tra >7 e < 22;**
- c) **la massa metabolicamente attiva con una percentuale di massa magra teorica = 40.**

Nel caso di specie, la Commissione per gli accertamenti psico -fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il 16.2.2021, nel valutare la composizione corporea del ricorrente, dichiarava il medesimo inidoneo, [REDACTED]

[REDACTED]

**Alla certificazione non è stato allegato il referto dell'esame.**

Il ricorrente, a seguito del giudizio di inidoneità, il 4 marzo 2021, si è sottoposto ad esame Bioimpedenziometrico (TANITA) presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini, con sede in Catanzaro, massima istituzione sanitaria della Regione Calabria.

Per come risulta dalla certificazione medica, rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria (doc. 11) e dal referto della "Bilancia analizzatore grasso corporeo BC - 418" allegato allo stesso certificato (doc. 12), [REDACTED]

[REDACTED]

**vieppiù l'erroneità del giudizio di inidoneità.**

I dati rilevati, refertati e certificati dall'Azienda Ospedaliera Mater Domini, consentono al ricorrente di chiedere di disporre la verifica se la Commissione abbia o meno agito correttamente e legittimamente, essendo evidenti i

limiti del verbale notificato al Sig. Costanzo, e tanto poiché la Commissione si è limitata a certificare dati privi di riscontri oggettivi, che solo il referto della bilancia impedenzometrica poteva e può fornire.

Giova a questo punto soffermarsi brevemente sul concetto di discrezionalità amministrativa, con specifico riferimento a quella c.d. tecnica.

Detta discrezionalità si concreta nell'esame di fatti o situazioni che implicano l'utilizzo di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e che, a differenza della discrezionalità amministrativa, non contempla il momento volitivo, ossia quello della scelta della soluzione più opportuna, dopo aver valutato gli interessi prioritari, poiché è il legislatore ad aver effettuato la predetta scelta.

Evidenziato ciò, nel caso di specie, si ha motivo di ritenere non solo che il referto della bilancia impedenzometrica, in dotazione della Commissione esaminatrice, possa esser stato erroneamente trascritto nel verbale, ma, altresì, che possa esser frutto di cattivo funzionamento della strumentazione utilizzata per la rilevazione e valutazione dei parametri fisici dei candidati maschi.

Tanto conduce, nel giudizio di eccesso di potere, a chiedere che la valutazione di inidoneità, espressa dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, venga dall'adito Ecc.mo Tribunale Amministrativo sottoposta ad un giudizio di verifica, si ripete, finalizzato al controllo dell'operato della predetta Commissione ed in particolare se la medesima abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione di inidoneità, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche sulle quali si fonda l'accertamento e se l'istruttoria sia stata condotta tenendo in adeguata considerazione tutti gli elementi che potevano e dovevano emergere.

Da quanto sopra esposto, nel ribadire l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi di violazione e/o erronea applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ed illogicità manifesta, di cui al testo della presente censura si formula

### **Istanza ex art. 65 c.p.a.**

essendo evidente il contrasto tra i risultati della composizione corporea rilevati in sede concorsuale il 16 febbraio 2021 e quelli rilevati dall'Azienda Universitaria Ospedaliera Mater Domini di Catanzaro il 4 marzo 2021 e si

### **Chiede**

A codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'adozione dei provvedimenti di verifica **ex art. 66 c.p.a.** necessari e necessitati per assicurare la correttezza dell'istruttoria eseguita nel corso del procedimento amministrativo concluso con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27 marzo 2021, prot. n. 164/11-2 CC di prot. 2019, con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito relative al bando di concorso di che trattasi, mediante ratifica verbale della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 16 febbraio 2021, prot. n. 371546/2-11, evidentemente illegittimo per quanto già esposto dall'odierno ricorrente.

Si chiede, altresì, che l'Ecc.mo TAR adito, ingiunga a parte resistente di voler depositare tutta la documentazione inerente il Sig. Costanzo Matteo.

### **Domanda cautelare**

Sussistono e coesistono i presupposti di legittimazione per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus boni iuris* si desume dall'ingiustizia dei provvedimenti impugnati e dalla fondatezza del ricorso suffragato da elementi probatori inoppugnabili, accertati e certificati da struttura sanitaria pubblica di livello universitario.

Il *periculum in mora* è in *re ipsa*, posto che al ricorrente, il quale si è già distinto nelle Forze Armate, come infra rilevato, è stata denegata la possibilità di lavorare e continuare a servire il proprio paese, essendo già stata approvata la graduatoria finale. Per quanto sopra esposto, il Sig. Costanzo Matteo, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

### **conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale adito, *contraris reiectis*.



**In via preliminare:**

- accogliere la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- adottare i provvedimenti necessari per assicurare, mediante verifica ex art. 66 c.p.a. la completezza e correttezza dell'istruttoria con la conseguenza che nel caso di idoneità del ricorrente, lo stesso svolga la fase successiva delle prove concorsuali ed in caso di esito positivo venga inserito nella graduatoria dei vincitori.

**Nel merito:**

- accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, quindi, annullare i medesimi, con ogni effetto e conseguenza di legge.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

\*\*\* \*\*

Il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato di €. 325,00, avendo ad oggetto un concorso per pubblico impiego.

Salvis iuribus

Cosenza-Roma 16.04.2021

Avv. Rita de Aloe

## INDICE

1. Ricorso;
2. Procura in calce;
3. Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27 marzo 2021, prot. n. 164/11-2 CC di prot. 2019;
4. Bando di concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nel G.U.R.I. 4° serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;
5. Verbale Commissione per gli accertamenti psico-fisici del 16 febbraio 2021, prot. n. 371546/2-11;
6. Estratto documentazione di servizio;
7. Elogio;
8. Domanda di partecipazione concorso;
9. Esiti prova scritta;
10. Verbale prove efficienza fisica;
11. Certificato Prof.ssa Tiziana Montalcini;
12. Bilancia analizzatore grasso corporeo.

Cosenza-Roma 16.04.2021

Avv. Rita de Aloe